

DIX SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 1959

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA della NICCHIARA

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	1088
Corte Costituzionale (Comunicazione di decisione)	1088
Disegno di legge (Annunzio di presentazione)	1088
Interrogazione (Annunzio di presentazione)	1089
Mozioni (Seguito della discussione abbinata):	
PRESIDENTE	1089, 1090, 1091
MONTALBANO	1090
Proposte di legge (Comunicazione di invio alle Commissioni legislative)	1088
Sul processo verbale:	
MONTALBANO	1087
PRESIDENTE	1088

La seduta è aperta alle ore 11,20.

RECUPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

MONTALBANO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, non ho potuto partecipare alla seduta di ieri

perchè molto sofferente, come sono sofferente in questo momento. Ho chiesto la parola sul processo verbale per dichiarare che, se fossi stato presente, mi sarei opposto all'accordo dei capi-gruppo, diretto ad impedire la utilizzazione dei resti in un collegio unico regionale con la conseguenza di privare i piccoli partiti (come quello repubblicano) e i piccoli movimenti (come quello autonomista e quello indipendentista) di avere una propria rappresentanza in Assemblea. Quando il corpo elettorale è molto diviso (come è quello siciliano) è vano e antidemocratico andare cercando, con espedienti elettoralistici, di costituire per forza una maggioranza parlamentare omogenea. Bisogna, in tal caso, contenersi di una maggioranza parlamentare di coalizione, in cui una certa omogeneità si può raggiungere attraverso l'accoglimento di punti programmatici comuni. In Sicilia i cittadini sono divisi (in ragione di opinioni, ideologie, aspirazioni, interessi) in molti aggruppamenti politici, in molti partiti grossi e piccoli, in molti movimenti, che quelle opinioni, quelle ideologie quelle aspirazioni, quegli interessi sono decisi a difendere e far prevalere, mandando in Assemblea i rispettivi rappresentanti. Se questa è la realtà, è ingiusto privare i piccoli partiti e i piccoli movimenti del diritto di avere i propri rappresentanti parlamentari. Ciò premesso, nel dichiarare che mi sarei pronunziato contro l'accordo dei Capi gruppo, dichiaro altresì che, nel momento in cui sto per lasciare definitivamente l'Assemblea, non intendo sollevare proteste o muovere critiche. Intendo semplicemente formu-

lare l'augurio che la quarta legislatura possa e sappia difendere l'Autonomia e lo Statuto siciliano meglio di quanto, purtroppo, non si è riusciti a fare in questa legislatura!

PRESIDENTE. Con le dichiarazioni dello onorevole Montalbano e non sorgendo altre osservazioni, il processo verbale della seduta precedente si intende approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti atti:

— dalle categorie insegnanti elementari della Sicilia, in data 24 marzo 1959, concernente voti per la categoria e per l'approvazione del disegno di legge per la concessione della indennità regionale;

— dai dipendenti Ispettorato forestale di Catania, in data 24 marzo 1959, concernente voti per la categoria dipendenti giornalieri dell'Ispettorato forestale di Catania per approvazione della legge per la istituzione dei ruoli periferici;

— dalle maestre delle scuole materne della provincia di Catania, in data 25 marzo 1959, recanti voti per l'approvazione della legge sulle scuole materne;

— dai cottimisti delle imposte dirette della provincia di Ragusa, in data 24 marzo 1959, recante voti per l'approvazione del disegno di legge numero 51;

— dal personale esattoriale di Catania e di Casteldiudica, in data 24 marzo 1959, recanti voti per l'approvazione del disegno di legge sulle esattorie comunali;

— dal Presidente dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, in data 24 marzo 1959, recante voti per l'approvazione dei disegni di legge numeri 564 e 574;

— dalla Cooperativa edilizia impiegati Assessorato agricoltura, in data 24 marzo 1959, recanti voti per la categoria in ordine all'applicazione della legge numero 577;

— dal Presidente Associazione commercianti siciliani di Palermo, in data 24 marzo 1959, recanti voti per il riesame dei disegni di legge numeri 556 e 558 non approvati dall'Assemblea;

— dalla Lega braccianti agricoli di Riesi, in data 24 marzo 1959, circa interessi di categoria e voti per l'approvazione delle leggi per le trasformazioni agrarie e l'assistenza farmaceutica;

— dal Sindaco del comune di Bagheria, in data 24 marzo 1959, recante voti per la categoria dei braccianti agricoli.

Comunicazione di decisione della Corte Costituzionale riguardante la Regione siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 21 in data 5-18 marzo 1959, ha dichiarato, in riferimento all'articolo 14, lettera a), e 25 dello Statuto della Regione siciliana, l'inefficienza nel territorio della Regione siciliana delle norme contenute negli articoli: 2 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, numero 975; 3 della legge 18 agosto 1948, numero 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, numero 476; 3, comma primo della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, numero 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952, numero 765, per le parti in cui divergono dall'articolo 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, numero 54.

Comunicazioni di invio di proposte di legge alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che in data 24 marzo 1959, sono state inviate alla 1^a Commissione legislativa « Affari interni e coordinamento amministrativo », le seguenti proposte di legge presentate il 23 marzo scorso:

— « Nuove norme relative all'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana » (649), d'iniziativa dell'onorevole Giummarra;

— « Modifiche alla legge 20 marzo 1951, numero 29 » (653), d'iniziativa degli onorevoli La Loggia ed altri;

— « Modifiche alla legge 20 marzo 1951, numero 29 » (654), d'iniziativa dell'onorevole Cuzari.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato, in data 24 marzo 1959, il seguente disegno di legge:

III LEGISLATURA

DIX SEDUTA

25 MARZO 1959

«Modifiche alla legge 28 gennaio 1955, numero 3, concernente provvedimenti in favore di industrie alberghiere e turistiche» (655).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

RECUPERO, segretario:

«Al Presidente della Regione, per conoscere i motivi per cui non sono ancora stati trasmessi alla 1^a Commissione legislativa dell'Assemblea, gli atti relativi all'autonomia della frazione Rometta Marea del Comune di Rometta.

Tale ritardo ha provocato il vivo malcontento delle popolazioni interessate che distano dall'attuale sede comunale Km. 18 e devono passare attraverso altri tre Comuni per recarsi.» (1845) (*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)

CUZARI.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione testè annunziata è già stata inviata al Governo.

Seguito della discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione abbinata della mozione numero 110 dell'onorevole Montalbano e numero 119 degli onorevoli Lanza, La Loggia, D'Angelo, Rizzo e Mazzola. Ne dò lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la sentenza numero 38 della Corte Costituzionale del 27 febbraio 1957, con la quale si dichiara la incostituzionalità dello articolo 24 dello Statuto siciliano, è giuridicamente inesistente, in quanto emessa da un organo sprovvisto, al riguardo, di giurisdizione;

considerato che sono pure, di conseguenza, giuridicamente inesistenti le sentenze emesse, successivamente, dalla Corte Costituzionale sui ricorsi del Commissario dello Stato contro leggi regionali siciliane, oppure su im-

pugnativa del Presidente della Regione contro una legge ordinaria statale emanata in violazione dello Statuto siciliano,

dà mandato

al Presidente della Regione di dichiarare giuridicamente inesistenti le sentenze anzidette.» (110);

«L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che il sistema di garanzie previsto dagli articoli da 24 a 30 dello Statuto per la Regione siciliana, traendo fonte da norme aventi caratteristiche originariamente costituzionali, come dichiarato dalla legge 26 febbraio 1948, numero 2, non può essere comunque modificato se non attraverso la procedura di revisione sancita dall'articolo 138 della Costituzione;

considerato che, riconoscendo tale necessità, il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge concernente «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale», affermò, con ordine del giorno approvato nella seduta del 4 febbraio 1949, che la «questione dell'Alta Corte per la Sicilia» va risolta, «nel quadro della Costituzione, con legge costituzionale che detti le opportune norme di attuazione»;

considerato, altresì, che la Camera dei Deputati, previa delibera di modifica del regolamento interno, decise di stralciare gli emendamenti, che erano stati presentati circa la Alta Corte per la Regione siciliana, all'anizzato disegno di legge;

considerato che, con lettera del 20 novembre 1952, il Presidente della Camera, previa delibera della medesima, richiese all'Assemblea regionale siciliana di esprimere il proprio parere sui disegni di legge di revisione costituzionale, concernenti il problema dell'Alta Corte;

considerato che l'Assemblea espresse, in forma unanime, il suo parere con il voto del 20 dicembre 1952;

considerato che il Parlamento nazionale, durante l'intera decorsa legislatura, pur avendo preso in esame i due disegni di legge rispettivamente di iniziativa degli onorevoli Aldisio e Li Causi, non pervenne a definitive conclusioni;

considerato che, nel frattempo, la Corte Costituzionale, decidendo sulle impugnative pro-

poste dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso alcune leggi regionali, affermava la propria competenza a decidere in materia, con la sentenza numero 38 del 1957;

considerato che la sentenza della Corte Costituzionale non si occupò, nè poteva occuparsi, se non di affermare la propria competenza sulla materia dedotta in giudizio, cosicchè essa non ha potuto determinare gli effetti, da taluni sostenuti, di una cessazione dell'efficacia delle norme dello Statuto della Regione siciliana, che regolano il controllo di legittimità costituzionale sulle leggi della Regione;

considerato che, pertanto, sono da ritenere non conformi ad una corretta valutazione della portata di tale sentenza le impugnative che il Commissario dello Stato ha successivamente proposto alla Corte Costituzionale;

considerato che era stata fissata, proprio in aperto riconoscimento della perdurante validità delle dette norme statutarie, la seduta comune dei due rami del Parlamento per il 4 aprile 1957, per procedere alla nomina dei giudici mancanti dall'Alta Corte per la Sicilia;

considerato che la detta seduta non ebbe luogo a seguito del messaggio che il Presidente della Repubblica rivolse ai due rami del Parlamento, invitandoli ad un più approfondito esame della questione, affermando che la più corretta soluzione del problema potesse essere ottenuta affrettando l'esame delle proposte di legge di revisione costituzionale;

considerato che a distanza di quasi due anni da quel messaggio il problema del coordinamento dell'Alta Corte per la Regione siciliana con la Corte Costituzionale non ha ancora potuto trovare l'auspicata soluzione che tenesse conto, come testualmente indicato nel messaggio del Presidente della Repubblica, dello spirito della Costituzione e delle « reali esigenze della Regione »;

considerato che, intanto, non può più ammettersi un'ulteriore dilazione nella nomina dei giudici mancanti per l'Alta Corte siciliana, non essendo consentito dalla fondamentale esigenza di rispetto delle norme costituzionali vigenti, che sia impedito di fatto il funzionamento dell'Alto Consesso, privando fra l'altro la Regione del giudice statutariamente previsto relativamente alle materie che non rientrano nella competenza della Corte Costituzionale;

considerato che nessuna iniziativa risulta

assunta dal Governo a tutela della integrità dello Statuto della Regione siciliana, in ispecie, per quel che concerne le norme che regolano l'Alta Corte,

fa voti:

1) al Presidente della Repubblica, perchè, nell'alta responsabilità del Suo Ufficio, voglia ulteriormente intervenire, richiamando alla attenzione dei due rami del Parlamento la esigenza di risolvere il delicato problema costituzionale, determinatosi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 38 del 1957;

2) ai Presidenti della Camera e del Senato, perchè, in esecuzione delle norme dello Statuto siciliano, tutt'ora vigente, indicano la seduta comune delle due Camere per procedere alla nomina dei giudici mancanti dell'Alta Corte per la Regione siciliana;

impegna il Governo

a prendere senza indugio tutte le iniziative necessarie per la tutela dei fondamentali interessi della Regione siciliana in ordine al problema dell'Alta Corte, tenendone informata l'Assemblea. » (119)

Poichè sono temporaneamente assenti dalla Aula i componenti del Governo, ritengo che dovrei sospendere la seduta.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, desidero parlare, anche in assenza del Governo, dovendo allontanarmi dall'Aula, poichè mi trovo in cattive condizioni di salute.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Montalbano.

MONTALBANO. Onorevole Presidente dopo gli interventi degli onorevoli Varvaro, Franchina, Pettini, Lanza, Cannizzo, tutti diretti all'approvazione di un testo concordato sull'Alta Corte (cioè, in fondo, all'approvazione di un compromesso) non posso che manifestare il mio dissenso. Nel precisare che

III LEGISLATURA

DIX SEDUTA

25 MARZO 1959

mantengo interamente ferma la mia tesi sull'inesistenza giuridica della sentenza numero 38 della Corte Costituzionale e di quelle successive, di cui alla mozione numero 119, e facendo salvi tutti i punti da me svolti nei diversi interventi sulla mozione stessa, dichiaro di non volere partecipare ad una votazione di compromesso o comunque alla votazione di una mozione diversa dalla mia, cioè che non accetti tanto la motivazione, quanto la deliberazione. Con ciò non intendo affatto ritirare la mia mozione. Intendo, al contrario riconfermarla, pregando l'onorevole Presidente di metterla in votazione, se il regolamento lo consente, in mia assenza. Dico in mia assenza perchè le condizioni di salute non mi consentono di rimanere ancora in Aula e lottare fino all'ultimo per l'Alta Corte. Con l'opportunitismo, oggi, data la gravissima situazione di fatto esistente, non solo non si salva nulla, ma quel che è peggio, si pregiudica definitivamente l'Istituto dell'Alta Corte, pilastro fondamentale dell'autonomia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono iscritti a parlare altri tre oratori, ma poichè i componenti del Governo sono tuttora assenti, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 13,10*)

La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi, durante la sospensione della seduta ha avuto luogo nel mio Ufficio una riunione con i capi gruppo ed il Presidente della Regione, per esaminare la possibilità di raggiungere un accordo sul testo della mozione da votare in Aula onde pervenire ad una votazione unanime, così come è auspicabile e come si è sempre fatto in passato in una materia così delicata. Essendo insorte delle difficoltà, si prevede che la riunione dei Capi-gruppo, che, sarà ripresa non appena ritornerò nel mio Ufficio, si protrarrà a lungo nel pomeriggio. Pertanto i Capi-gruppo stessi hanno pregato la Presidenza di rinviare il seguito della discussione al pomeriggio di oggi; proposta che la Presidenza accoglie.

La seduta è rinviata in pubblica adunanza alle ore 18 con lo stesso ordine del giorno ed in Comitato segreto alle ore 19,30.

La seduta è tolta alle ore 13,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO